

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-17 del 04/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società N.C.R. Biochemical S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti per il trattamento delle acque ausiliarie al ciclo produttivo, nei settori alimentare, cartario, chimico, farmaceutico, saccarifero., sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Fabbro n. 10/A Loc. Filippetti.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-28 del 04/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti per il trattamento delle acque ausiliarie al ciclo produttivo, nei settori alimentare, cartario, chimico, farmaceutico, saccarifero., sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Fabbro n. 10/A Loc. Filippetti.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** (C.F. 01817201203 e P.IVA 02063481200) per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti per il trattamento delle acque ausiliarie al ciclo produttivo, nei settori alimentare, cartario, chimico, farmaceutico, saccarifero, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Fabbro n. 10/A Loc. Filippetti, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5927 del 04/12/2020), con scadenza di validità in data 20/12/2035, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento prot. n. 66486 del 21/12/2020, intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**<sup>4</sup> {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5927 del 04/12/2020), con scadenza di validità in data 20/12/2035 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unionje Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  6. Obbliga la società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** (C.F. 01817201203 e P.IVA 02063481200) con sede legale in Comune di Castello d'Argile (BO), via Dei Carpentieri n. 8, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Fabbro n. 10/A Loc. Filippetti, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 02/05/2023 (Prot. n. 27884) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di riorganizzazione dei processi produttivi, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28990 del 04/05/2023 (pratica SUAP n. 41391/27884/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/05/2023 al PG/2023/78484 e confluito nella **Pratica SINADOC 19104/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/84540 del 15/05/2023, preso atto della documentazione pervenuta ha inviato una comunicazione di pareri attesi agli Enti, coinvolgendo anche il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Bologna al fine dell'espressione di un eventuale parere di competenza. Al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 55233 del 13/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/06/2023 al PG/2023/103263, verificata la documentazione pervenuta e quanto in essa dichiarato, ha comunicato, che stante l'invarianza comunicata permangono valide le precedenti prescrizioni.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/143872 del 23/08/2023 ha trasmesso parere contrario, per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. , preso atto del parere contrario espresso da ARPAE APAM, in data 31/08/2023 con nota Prot. n. 52367, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2023 al PG/2023/148667, ha trasmesso alla Società una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10/bis della L.241/1990 e ss.mm.e ii..
- Il S.U.A.P. in data 05/09/2023 con nota Prot. n. 53115, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/09/2023 al PG/2023/153428, preso atto della motivata richiesta di proroga dei termini di cui alla comunicazione di motivi ostativi e ritenuta la stesso congrua, ha concesso una proroga di detti termini per

ulteriori 30 giorni, per la consegna delle documentazione integrativa al fine di superare il parere contrario.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59856 del 10/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2023 al PG/2023/172373, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/10/2023, al fine di superare il parere contrario.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/176400 del 17/10/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/176841 del 18/10/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarico in pubblica fognatura e di quanto comunicato da Hera Spa, preso atto che il Comune di Castello d'Argile visti i pareri pervenuti, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, preso altresì atto che anche il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti igienico sanitari.
- Acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 909,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 13,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 03/01/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

*Patrizia Vitali*<sup>11</sup>  
(*determina firmata digitalmente*)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura acque nere di via del Fabbro, che afferisce al depuratore di Mascarino Nuovo, classificato S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, delegato dal Comune di Castello d'Argile, (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico derivato dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative e di acque reflue domestiche” provenienti rispettivamente dai laboratori (originate del lavaggio vetreria a mano e con lavastoviglie) e dai bagni, servizi e mensa (preventivamente trattate in fossa biologia prima dello scarico) all'interno dell'attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (denominato S2) nella fognatura acque bianche di via del Fabbro in gestione al Comune di Castello d'Argile di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito dello stabilimento, del troppo pieno della cisterna antincendio e degli purghi della torre di raffreddamento e dell'impianto di produzione di vapore, non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Castello d'Argile).

## Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (delegato dal Comune di Castello d'Argile), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 82415 del 05/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 59530 del 04/11/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/11/2020 al PG/2020/160094. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 17485/2020.
- Elaborato “*Relazione tecnica relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico di NCR Biochemical S.p.A. per il sito di Via Del Fabbro 10/A*” datato 21/05/2020 (agli atti di ARPAE in data 22/06/2020 al PG/2020/89402).
- Elaborato “*Planimetria scarichi idrici via del Fabbro 10-A*” non datato (agli atti di ARPAE in data 22/06/2020 al PG/2020/89402).

-----  
Pratica Sinadoc 19104/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Prot. n. 59530

**Pratica 35762/35299/2020**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **N.C.R. Biochemical spa** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via dei Carpentieri n. 8 - P.I. 02063481200

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 18/06/2020, Prot. n. 35299, dal Sig. Novi Marco Antonio - C.F. NVOMCN52B08C185J in qualità di legale rappresentante della ditta **N.C.R. Biochemical spa** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via dei Carpentieri n. 8 - P.I. 02063481200 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via del Fabbro n. 10/A inerente all'attività di società chimica specializzata nel trattamento acque per vari settori industriali;

**Vista** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 19/10/2018 prot. n. 53922 con scadenza di validità al 18/10/2033;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Modifica sostanziale della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 4428 del 25/06/2020 (Prot. SUAP n. 36718 del 25/06/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 82415 del 05/10/2020 (Prot. SUAP n. 54395 del 06/10/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
  - *vengono ammesse in pubblica fognatura le:*
    - *acque reflue domestiche (bagni, servizi e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*

- *acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, in precedenza identificate dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico contenuti nella tab. 1 della Delibera regionale 1053 del 09 giugno 2003;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;*
- *i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno:*
  - *consentire il posizionamento del campionatore automatico;*
  - *consentire il prelievo delle acque per caduta;*
  - *dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;*
  - *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;*

*Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 154489 del 26/10/2020 (Prot. SUAP n. 57788 del 27/10/2020) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: “... *l'istruttoria è favorevole a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno.*”;

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

**Visti:**

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche” Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili alle domestiche;
- Modifica sostanziale della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 04/11/2020

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

Spett.li  
**UNIONE RENO GALLIERA**  
Via Fariselli n.4  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO  
PEC: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 05 ottobre 2020  
Prot. n. 0082415/20

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>23/06/2020</b>	Num. prot.: <b>53364</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>24/092020</b>	Num. prot.: <b>0079322</b>
	PA&S 61/2020	

**Oggetto: Istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale –  
AUA- Ditta richiedente: “N.C.R. BIOCHEMICAL SPA”  
Via del Fabbro 10/A Comune di Castello d’Argile  
Unione Reno Galliera -SUAP  
Pratica n.35762/35299/2020  
Istanza di richiesta per modifica sostanziale Aua n.DET-AMB-2018-5210 del  
10/10/2018**

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Marco Antonio Novi codice fiscale NVOMCN52B08C185J, in qualità di amministratore delegato della ditta “**N.C.R. BIOCHEMICAL SPA**” p. IVA 02063481200 con sede legale in via dei Carpenteri n°8 a Castello d’Argile (BO) e stabilimento in via del Fabbro n°10A a Castello d’Argile (BO), inerente all’attività di società chimica specializzata nel trattamento acque per vari settori industriali.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ è stata richiesta la modifica sostanziale di AUA n. DET-AMB-2018-5210 del 10/10/2018, con parere Hera protocollo n°5302 del 17/01/2018, ai fini della riclassificazione dello scarico originato dal laboratorio chimico;
- ✓ nel punto di scarico **S1** sono convogliate:
  - le acque domestiche dei bagni, dei servizi e della mensa, trattati dopo trattamento in fossa biologica;
  - le acque industriali dei laboratori originate del lavaggio vetreria a mano e con lavastoviglie;
- ✓ nel punto di scarico **S2** sono convogliate:
  - le acque meteoriche originate dal dilavamento delle coperture dell’edificio
  - dalle caditoie esterne del piazzale
  - le acque del troppo pieno della cisterna antincendio,
  - lo scarico della torre di raffreddamento per l’impianto di esterificazione;
  - lo spurgo delle acque dell’impianto di produzione del vapore;
- ✓ gli scarichi originati dagli impianti pilota e dai test di chiari-flocculazione sono smaltiti come rifiuti e le materie prime utilizzate sono stoccate all’interno del laboratorio/magazzino;

- ✓ le acque reflue industriali provenienti dal laboratorio a seguito delle operazioni di lavaggio della vetreria sono assimilabili alle domestiche in virtù delle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
- ✓ lo scarico **S1** recapita nella pubblica fognatura nera di via del Fabbro, convogliando i reflui al depuratore di Mascarino Nuovo;
- ✓ lo scarico **S2** recapita nella fognatura di acque bianche di via del Fabbro.  
Si evidenzia come non sia gestita dalla scrivente società la rete delle acque meteoriche recettore dello scarico S2.  
È pertanto demandato ad altro ente l'autorizzazione di tali scarichi.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
  - **acque reflue domestiche (bagni, servizi e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, in precedenza identificate dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico contenuti nella tab. 1 della Delibera regionale 1053 del 09 giugno 2003;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo e di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica svolta dalla società N.C.R. BIOCHEMICAL Spa nello stabilimento posto in comune di Castello d'Argile via del Fabbro n° 10/a secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società N.C.R. BIOCHEMICAL Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO BIOLOGICO

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: STUFA – MUFFOLA - LABORATORIO BIOLOGICO

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO TECNOLOGICO RICERCA E SVILUPPO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 - lettera jj.

---

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO VAPORE E STERILIZZAZIONE – IMPIANTO SSF

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

**EMISSIONE E6****PROVENIENZA: GRUPPO VUOTO IMPIANTO PILOTA ESTERIFICAZIONE**

Portata massima .....	100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	4 m
Durata massima .....	6 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Composti organiche volatili (esprese come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

I carboni attivi dovranno essere sostituiti con frequenza almeno semestrale e comunque in funzione della loro capacità di adsorbimento residua.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONE E7****PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 116 KW**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(*) 35 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri .....	(*) 5 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Non è prescritta periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore di stabilimento.

---

**EMISSIONE E8****PROVENIENZA: MISCELATORE POLVERI – MULINO POLVERI**

Portata massima .....	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

## EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

### 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2

diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e

dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **7. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E6 ed E8 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle stesse emissioni E6 ed E8, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto

possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il

Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 05/05/2023 al PG/2023/78484).

-----

Pratica Sinadoc n°19104/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico denominata “Valutazione dell’impatto acustico” presentata dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Malalbergo per l’attività di produzione di prodotti per il trattamento delle acque ausiliarie al ciclo produttivo, nei settori alimentare, cartario, chimico, farmaceutico, saccarifero.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/176400 del 17/10/2023.
- Visto che il Comune di Castello d'Argile, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

**Prescrizioni**

1. Visto che il Comune di Castello d'Argile, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato, si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, con parere favorevole PG/2023/176400 del 17/10/2023. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 17485/2020).
- Elaborato “Valutazione dell’Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 24/03/2023 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/05/2023 al PG/2023/78484).

-----

Pratica Sinadoc 19104/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

S. Giorgio di Piano, 16/10/23

Sinadoc 19104/2023

**SUAP UNIONE RENO GALLIERA**  
c.a. **Alessandro Borri**  
**unione@pec.renogalliera.it**

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI METROPOLITANA  
U.O. Autorizzazioni e Concessioni  
Unità AUA e acque reflue  
c.a. Luca Piana**

**OGGETTO:** Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 - Ditta: **N.C.R. Biochemical S.P.A.** con sede legale in Via Dei Carpentieri n. 8 a Castello d'Argile (BO) e **stabilimento in Via Del Fabbro n. 10/A** - Comune di Castello d'Argile (BO) - Trasmissione parere per rilascio nulla-osta acustico Rif. pratica **SUAP 41391/27884/2023.**

Con riferimento all'istanza in oggetto, presa visione della relazione previsionale di impatto denominata "*valutazione dell'impatto acustico*" del 24 Marzo 2023 redatta da tecnico competente in acustica ambientale<sup>1</sup> si evidenzia quanto segue. L'azienda "N.C.R. Biochemical S.p.A." è specializzata nella produzione di prodotti per il trattamento delle acque ausiliarie al ciclo produttivo, nei settori alimentare, cartario, chimico, farmaceutico, saccarifero, ecc.

Nello stabilimento di via Del Fabbro 10/A in particolare viene effettuata la macinazione delle polveri per la produzione di polveri flocculanti, formulati liquidi a base di funghi o batteri per la depurazione biologica, esterificazione per la produzione di materie prime utilizzate in altri processi aziendali, ricerca e sviluppo prodotti chimici per la depurazione biologica, deposito materie prime per le formulazioni biologiche.

Sotto il profilo acustico rispetto allo stato di fatto, le modifiche all'AUA rilevanti sono ascrivibili all'inserimento di una nuova emissione denominata E8–Miscelazione polveri – mulino polveri con specifico riferimento alla rumorosità prodotta dal sistema di aspirazione forzata collegata all'impianto di abbattimento.

L'azienda svolge la sua attività in periodo diurno. L'impatto acustico previsionale a seguito delle modifiche di cui sopra, è stato definito caratterizzando, tramite campagna di rilievi fonometrici la situazione ante operam, valutando, con calcolo, la sonorità futura complessiva esterna a seguito dell'inserimento del contributo acustico del nuovo impianto. Nello specifico i rilievi hanno

<sup>1</sup> Trattasi del tecnico Dott. M. Colonnese iscritto all'elenco Enteca al numero 5272.

interessato sia i livelli ambientali a perimetro e presso l'unico ricettore<sup>2</sup>, definendo lo scenario stato di fatto, ovvero il contributo sonoro derivato dagli impianti nella condizione attuale, che il livello residuo ovvero la rumorosità nella condizione in cui gli impianti dell'attività non sono in funzione.

Per il calcolo previsionale del contributo sonoro derivato dal nuovo impianto è stato adottato il livello di pressione acustica dichiarato dal produttore pari a 81 dB(A).

L'azienda è collocata, rispetto alla zonizzazione acustica comunale, in area di *Classe V – Area prevalentemente industriale*” così come il ricettore suindicato. La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalla simulazione previsionale, ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali.

## Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- b. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- a. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- b. *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo.

Distinti saluti

**Responsabile di Distretto di Pianura - Imola**  
**ing. Pamela Morra**  
**(o suo delegato)**

*(Documento firmato digitalmente)*

---

<sup>2</sup> *Trattasi del ricettore denominato R1 (Hotel Castello d'Argile) che si trova a circa 170 m dal confine nord-ovest del fabbricato della ditta in oggetto.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**